COMUNE DI SUPINO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER SIGNORA E PER UOMO, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 dell' 8 maggio 2002

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento assolve gli obblighi imposti al comune dall'art. 1 legge 23.12.1970 n° 1142, legge 4.1.1990, n° 1 e legge regionale 12.12.1989, n° 77; modifica con L.R. n°26/2001 che disciplina le attività (anche a titolo gratuito) di acconciatore di estetista e mestieri affini, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, quali collegi, presidi ospedalieri, comunità protette, appositi reparti di alberghi e qualunque sia la forma di impresa (individuale o societaria di persone o di capitali), che esercita le suddette attività.

Tutto il territorio comunale è considerato area omogenea.

ART. 2) DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

- **Per "ACCONCIATORE"** si intende colui che esercita un'attività indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementari o inerente, nonché le prestazioni e pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario;
- **"estetista"** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. Tale attività può essere svolta mediante l'utilizzazione di tecniche manuali e di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico definite dalla legge 4.1.1990 n° 1 e con l'applicazione di prodotti cosmetici di cui alla legge 11.10.1986. n° 713. Sono escluse le prestazioni a finalità di carattere medico curativo sanitario, riabilitativo e terapeutico.
- **"mestieri affini acconciatore"**si designano quelle attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, che non implicano prestazioni medico, curativo sanitario. Rientrano in questa categoria le attività di: truccatore, visagista, depilatore, (con esclusione del procedimento di diatermocoagulazione del pelo), manicure, massaggiatore

facciale ed estetico. Restano escluse le attività di: callista, massaggiatore terapeutico, massoterapia, idromassaggio e tutta le attività ausiliari delle prestazioni sanitarie.

ART. 3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

Le attività di acconciatore estetista e mestieri affini, non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite al domicilio del cliente esclusivamente da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi e comprovati motivi per non recarsi presso il locale ove si svolge l'attività.
Lo strumentario necessario deve essere trasportato mediante apposita idonea valigetta. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente dichiari di consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
Detti locali devono, comunque, essere funzionalmente separati dal resto dell'abitazione ed essere dotati di bagno autonomo.
L'attività di estetista può essere svolta unitamente all'attività di acconciatore anche mediante una delle forme associative previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 8.8.1985 n°443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
L'attività di acconciatore nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale.

ART. 4) COMMISSIONE COMUNALE.

La commissione consultiva per la disciplina dell'attività di ex barbiere, parrucchiere per signora e per uomo (oggi di acconciatore) estetista e mestieri affini, istituita ai sensi dell'art.3 della Legge n°1142 e art. 6 L.R. 12.12.1989 n°77 **è soppressa in virtù dell' art. 96 T.U. E.L.**

ART. 5) ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Si ritiene che il numero ottimale (al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente) non sia superiore a:

- un laboratorio di barbiere ogni 800 abitanti;
- un laboratorio di parrucchiere ogni 700 abitanti;
- un laboratorio di estetista ogni 1.500 abitanti.

L'istruttoria della pratica è affidata al settore attività produttive, ad esso competono:

- il ricevimento delle domande;
- l'acquisizione del parere sanitario;
- l'istituzione e l'aggiornamento del registro per l'annotazione delle autorizzazione rilasciate e di ogni relativa variazione.

Per lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, è obbligatorio il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23.12.1970 n° 1142, legge 4.1.1990 n° 1 e legge reg.le 12.12.1989, art.2 (requisiti) L.R. n° 77 per gli estetisti.
Tali attività possono essere svolte solo nei locali indicati nell'autorizzazione.
L'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato con domanda scritta, in carta legale, diretta al Sindaco e nella quale chiaramente risultino:

- per l'imprese individuali: cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- per le imprese artigiane a forma societaria: ragione o denominazione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- numero di codice fiscale o partita i.v.a, caratteristiche, numero, ubicazione dei locali destinati all'esercizio;
- se l'attività verrà svolta presso enti, istituti, uffici, associazioni ecc.
- l'attività o le attività che il richiedente intende esercitare.

Alle domande deve essere allegata:

- la certificazione attestante il possesso della qualifica professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, della maggioranza dei soci per le imprese in forma societaria ed aventi i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985. n° 443.
- Planimetria ubicativa del nuovo laboratorio con l'individuazione dell'area di parcheggio (pubblico o privato) a disposizione della clientela.

ART. 6) RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene rilasciata, con formale provvedimento dall'Amministrazione Comunale, a conclusione dell'Istruttoria di cui all'art. 5.
Il provvedimento viene annotato in un apposito registro da tenersi costantemente aggiornato.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla legge n. 443; e L.R. n. 26/2001, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge l'autorizzazione è subordinata alla regolare costituzione della società ed alla sua iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio;
- dichiarazione da parte dell'interessato, con firma autenticata, del divieto assoluto dell'impiego di prodotti e procedimenti tecnici non conformi alle norme sanitarie.
- al possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di acconciatore estetista ed affini;
- al possesso della qualifica professionale di cui all’art. 3 e 4 della L.R. n°26/2001;
- destinazione d'uso compatibile;
- autorizzazione sanitaria, ed agibilità dei locali

Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune l'inizio dell'attività ed eventuali interruzioni di essa, motivandole quando l'interruzione è per un periodo superiore a 10 giorni.

ART. 7) REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata:

- se essa non viene esercitata entro sei mesi dalla data di rilascio o se l'attività si interrompe per

un periodo superiore ad un anno;

- quando vengono a mancare i requisiti previsti per il rilascio;

La revoca e la decadenza vengono rispettivamente stabilite e dichiarate dal Dirigente Responsabile del servizio, dopo l'istruttoria del settore commercio.

ART. 8) DINIEGO DELl'AUTORIZZAZIONE

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato all'interessato. Contro tale diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.
La mancata comunicazione del diniego entro il termine 60 giorni (sessanta) dalla richiesta vale come accoglimento della domanda.

ART. 9) ARREDAMENTO ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale disinfettabile. Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio e al numero dei lavoratori, di un contenitore per la biancheria sporca a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante e cerotti.

ART 10) CONDIZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità delle seguenti norme igieniche:

a) i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia;
b) i pettini, le spazzole, i pennelli, devono essere in numero tale da garantire adeguato lavaggio e disinfezione dopo ogni servizio. E' fatto obbligo di rasoi monouso, gli altri ferri del mestiere (forbici pinzette, lime, ecc.), qualora non sono monouso, devono essere tenuti accuratamente puliti e prima dell'uso, immersi per il tempo necessario in soluzioni di

sostanze disinfettanti (citex. citrosil e sporicidi). In alternativa è consentita la sterilizzazione.

c) gli asciugamani e la biancheria devono essere rnonouso e proporzionati al numero dei clienti;
d) tinture, fissanti ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute, in particolare le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni;
e) durante l'applicazione di sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme o che si fumi nell'ambiente;
f) l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
g) è proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere. Per spargere il talco si deve fare uso esclusivo di polverizzatore;
h) è vietato l'uso di qualsiasi emostatico

ART. 11) IGIENE DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie.
Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettiva alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente.

ART. 12) DISPOSIZIONE PARTICOLARE

- cambiamenti di sede dell'impresa.

Qualsiasi trasferimento di sede di laboratori in genere può essere concesso solo col rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 5.

- modifica della ragione sociale o denominazione sociale:

Se la modifica consiste nel semplice cambiamento della ragione sociale o denominazione sociale, l'interessato deve presentare al Dirigente del servizio domanda in carta legale allegando l'atto di variazione o di modifica; per ottenere la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione.
Il Dirigente evade la domanda senza alcuna formalità.

Nel caso in cui la modifica dia luogo ad una nuova impresa, essa sarà considerata come trasferimento dell'azienda e si applicheranno i criteri e le procedure previste al successivo comma di questo articolo.

- trasferimento di azienda a titolo particolare:

quando l'impresa, alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione, cessa l'attività e trasferisce l'azienda ad altra impresa, questa deve chiedere al Dirigente responsabile del servizio il rilascio di nuova autorizzazione.

La domanda in carta legale deve essere formulata, documentata, istruita ed evasa come stabilito dal precedente art.6.

Si prescinderà dall'accertamento relativo ai requisiti igienico - sanitari, di sicurezza statica e di ubicazione dei locali.

La documentazione della domanda deve essere integrata con la produzione di valido documento, debitamente registrato, che dimostri l'avvenuto trasferimento dell'azienda e la rinuncia all'autorizzazione da parte del suo precedente titolare.

- trasferimento dell'azienda per mortis causa:

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se la gestione dell'esercizio viene assunta direttamente dal coniuge o dai figli maggiorenni o dai figli minori a ciò autorizzati dal tutore, il Dirigente del servizio autorizza la prosecuzione dell'attività ed il cambiamento nella intestazione dell'autorizzazione.

Gli interessati devono presentare domanda in carta legale, documentando il loro diritto ai sensi dell'art.6 della legge 25.7.1956, n° 860 entro e non oltre un mese dalla data di decesso del titolare.

ART. 13) ORARI DEGLI ESERCIZI

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi acconciatori, estetisti e mestieri affini, sono determinati dal Dirigente sentite le organizzazioni di categoria.

È obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo visibile anche dall'esterno del laboratorio.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

Le attività "**affini** "esercitate presso i laboratori di acconciatori, dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso.

ART. 14) TARIFFE

È fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

ART. 15) COMMERCIO DI COSMETICI E PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA

Quando gli esercizi in questione intendono vendere anche i profumi ed oggetti per l'igiene e la cura della persona, il proprietario deve comunicare l'avvio dell'attività commerciale di vicinato di cui alla legge n° 114/98 e n° 33 Regionale.
Non è consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la colorazione e la cura della pelle, dei capelli, delle unghie, nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale, che contengono alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni relative alla comunicazione dell'avvio di attività commerciale.

ART. 16) VIGILANZA

La vigilanza è esercitata dal Comando di Polizia Municipale, dalla locale Unità Sanitaria e da tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, i quali possono a tale scopo accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

ART. 17) SANZIONI

1) Chiunque eserciti attività di acconciatore senza la prevista autorizzazione, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire un milione a Lire cinque milioni.

2) In caso di recidiva l'importo di cui al comma 1 è raddoppiato. Nel caso di recidiva reiterata il Sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ovvero la cessazione dell'attività.
3) I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni previste al comma 1.
4) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n°689 (modifiche al sistema penale) e, in quanto applicabili, quelle di cui alla legge 5 luglio 1994 n°30
5) In deroga a quanto previsto dalla L.R. 30/94 le somme derivanti dall'erogazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al comma 1, sono introitate direttamente dai comuni.

ART. 18) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge 14.2.1963, n° 161, della legge 23.12.1970, n° 1142, della legge 8.8.1985 n° 443, della legge 19.01.1955**,** n° 25, del Testo Unico delle leggi sanitarie, della legge Comunale e Provinciale e della legge 4.1.1990, n°1 e della legge Regionale 12.12.1989, n° 77 e L.R. n°26/2001.
Il presente Regolamento abroga il regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini approvato dal consiglio Comunale con delibera n° 72 del 15/09/1986 e n° 7 del 21/01/1991ed ogni altra disposizione contraria o con esso incompatibile.